

## ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE N. 50 del 29/04/2023

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AL PASSAGGIO NELLE STRADE URBANE DEI CONCORRENTI PARTECIPANTI ALLA GARA DENOMINATA "8 GRAN FONDO SQUALI TREK", IN PROGRAMMA IN DATA 14/05/2023 NEI COMUNI DELL'UNIONE DELLA VALCONCA**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista:** la domanda di AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA che si svolgerà in data 14/05/2023 denominata " **8 GRAN FONDO SQUALI TREK**" avanzata da CECCHINI MASSIMO in qualità di Presidente del Gruppo Sportivo VELOCLUB CATTOLICA con sede a Cattolica Emilia 67, pervenuta in data 30/01/2023.

Il transito avverrà sulle vie indicate in allegato 1) *denominato* " **8 GRAN FONDO SQUALI TREK**" - e relativa cronotabella, secondo i percorsi meglio descritti negli allegati che costituiscono parte integrante della medesima;

**Vista** la richiesta di espressione di parere pervenuta dal Servizio Infrastrutture Viarie della Provincia di Rimini tesa ad ottenere l'espressione di parere delle Amministrazioni coinvolte dal passaggio sul proprio territorio comunale della gara ciclistica in oggetto nominata;

**Visti** gli allegati alla richiesta quale l'affiliazione a ACSI Settore Ciclismo e la relativa dichiarazione assicurativa;

**Visto** l'art.9, del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 9 del 15/01/2002;

**Sentite** le amministrazioni comunali;

**Ritenuto:** di dover provvedere in merito, per quanto di competenza di questo servizio, stante che nulla osta allo svolgimento dell'attività descritta dal richiedente, nelle more della piena e corretta osservanza delle prescrizioni specificate nel presente atto e dagli ulteriori organi competenti quali la Prefettura di Rimini, la Provincia di Rimini, amministrazioni comunali coinvolte;

**Visto** che ai sensi dell'art. 1, comma 607 della L. n° 178 del 30.12.2020 di modifica dell'art. 9 del C.d.S , in mancanza di riscontro, ai sensi del comma 5 art. 233 della L.R. 21/4/1999 n° 3 e s.m.i., da parte delle amministrazioni comunali interessate il nulla osta si intende espresso;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.

**RITENUTO** che per lo svolgimento della suddetta manifestazione in condizioni di sicurezza si rende necessario adottare il provvedimento richiesto;

**VISTI** gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285 e s.m.i. concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;

**VISTO** il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali

### ORDINA

- 1) la sospensione temporanea della circolazione ordinaria, nei due sensi marcia per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti partecipanti alla gara denominata “ **8 GRAN FONDO SQUALI TREK**”, che si transiterà nei comuni dell’Unione della Valconca in data **14/05/2023**, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza lungo alcune strade urbane dei comuni sotto indicati;
  - Comune di Saludecio
  - Comune di Morciano di Romagna
  - Comune di San Clemente
  - Comune di Mondaino
  - Comune di Montegridolfo
  - Comune di Montescudo-Montecolombo
  - Comune di Sassofeltrio
  
- 2) Relativamente alla gara ciclistica, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 1992 la sospensione temporanea della circolazione ordinaria, nei due sensi marcia, sui tratti di strada interessati dalla gara in argomento, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti compresi tra il veicolo recante, in occasione della gara ciclistica, il pannello con la scritta “INIZIO GARA CICLISTICA” e il veicolo recante il pannello con la scritta “FINE GARA CICLISTICA”, che segnalerà il passaggio dell’ultimo concorrente considerato ancora in gara, con il conseguente ritorno alla normalità della circolazione. In particolare, in ciascun punto del percorso, la sospensione del traffico avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo il regolamento sportivo, ancora in gara, a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello “INIZIO GARA CICLISTICA” , fino al passaggio di quello con il cartello “FINE GARA CICLISTICA” e che, comunque, non potrà essere superiore a 15 minuti, calcolati dal transito del primo concorrente, ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare i pericoli per i concorrenti.

È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti.

È vietato a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti.

È fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono in quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni luminose o manuali degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione.

È vietato ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada.
- 3) Gli organizzatori sono incaricati di predisporre un adeguato servizio di segnalazione in corrispondenza delle intersezioni delle strade che si immettono su quella percorsa dalla competizione, allo scopo di informare tempestivamente gli utenti dell’imminente transito della gara. **L’organizzatore della manifestazione, presidente della società sportiva CECCHINI MASSIMO in qualità di Presidente del Gruppo Sportivo VELOCLUB CATTOLICA**, quale Società organizzatrice della corsa ciclistica in oggetto, è incaricato dell’apposizione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale, conforme al Codice della Strada, nonché di tutta la segnaletica atta a presegnalare la chiusura delle strade e i percorsi alternativi. La segnaletica deve essere apposta almeno 48 ore prima e deve essere rimossa immediatamente al termine dell’evento. L’organizzatore deve adottare tutte le prescrizioni relative alle normative vigenti in materia di eventi su area pubblica e munirsi delle relative autorizzazioni dei competenti uffici.

I veicoli e i mezzi in servizio di emergenza (ambulanze, forze di polizia e polizia locale, vigili del fuoco) sono esonerati dal rispetto dei prescritti obblighi.

La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo dei comuni dell’Unione Valconca.

La presente Ordinanza avrà efficacia e sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale a cura dell’organizzatore.

Gli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e chi ne ha competenza sono incaricati di vigilare per il rispetto di quanto disposto con la presente Ordinanza. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del C.d.S. con le formalità stabilite dall'art. 74 del regolamento d'esecuzione del C.d.S., ricorso entro 60 giorni dall'esecutività dell'Ordinanza all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, altresì, dall'esecutività dell'Ordinanza è ammesso ricorso all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 Giorni. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

San Clemente, 29/04/2023

Ispettore Di Polizia Locale  
TAMBURINI LUCA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005  
e ss.mm.)*